

Proposta N° 46 / Prot. Data 10/02/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 44 del Reg. Data 10/02/2015	OGGETTO : LITE: MORSELLINO GIUSEPPE - SCANDARIATO PIETRA C/COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 146/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO. NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA.		
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">NOTE</th> </tr> <tr> <td> Immediata esecuzione XSI ☐ NO </td> </tr> </table>	NOTE	Immediata esecuzione XSI ☐ NO
NOTE			
Immediata esecuzione XSI ☐ NO			

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass.Anz Coppola Vincenzo		X			
3)	Assessore Culmone Renato		X			
4)	Ass.V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo A.P.Selene		X			
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Bonventre Sebastiano**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone quanto in appresso: **"LITE: MORSELLINO GIUSEPPE – SCANDARIATO PIETRA C/COMUNE DI ALCAMO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 146/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.- NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.- AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA."**

Premesso che:

- con Verbale al Codice della Strada nr. 7851 del 23/02/2013, personale di P.M. accertava che il sig. Morsellino Giuseppe circolava alla guida dell'autovettura targata DD554SC, di proprietà della sig.ra Scandariato Pietra, *"sospesa dalla circolazione perché come risulta da precedente controllo annotato sul documento di circolazione era stata omessa e non ancora effettuata la prescritta revisione"*, in violazione dell'art. 80, comma 14, Codice della Strada, con comminatoria della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.941,00;
- il sig. Moresellino Giuseppe, quale trasgressore, e la sig.ra Scandariato Pietra, quale proprietaria obbligata in solido, insorgevano all'unisono contro il predetto verbale, giusta ricorso N. 242/13 R.G. incoato innanzi il Giudice di Pace di Alcamo;
- l'adito Giudice definiva il superiore ricorso, con sentenza N. 228/13 dell'1/7/2013 di reiezione dello stesso, si da convalidare l'opposto verbale, ma compensando interamente le spese;
- conseguentemente, atteso che gli attori risultati soccombenti non avevano provveduto a pagare spontaneamente quanto statuito in sentenza a titolo della confermata sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.941,00, questo Comando provvedeva ad effettuare la notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 11, del D.Lgs. N. 150/2011, della anzidetta sentenza N. 228/13, al sig. Morsellino Giuseppe, a mezzo nota raccomandata prot. N. 2083 del 17/10/2013, ed alla sig.ra Scandariato Pietra, a mezzo nota raccomandata prot. n. 2082 del 17/10/2013, quale atto necessario *ex lege* per l'escussione coattiva tramite ruolo, in caso di perdurante inadempimento;
- sennonché, i sigg.ri Moresllino e Scandariato, con atto di citazione notificato il 13/11/2013, proponevano opposizione avverso i sopra richiamati atti di notifica dagli stessi *"pro domo sua"* qualificati quali *"atto di precetto"*, e chiedevano all'adito Giudice di Pace di Alcamo nel merito declaratoria di nullità ed inefficacia, *"per non avere il Comune di Alcamo notificato copia conforme della sentenza di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa e perché i due atti di precetto [recte: richieste di pagamento] non sono stati formati, né sottoscritti da persona munita di legale rappresentanza del Comune di Alcamo"*;
- prontamente, questo Comando, con propria nota prot. n. 60028 del 26/11/2013, comunicava ai sigg.ri Morsellino e Scandariato, nonché al loro difensore, avv. Giuseppina Barone, e p.c. all'Avvocatura Comunale, che: *"gli atti di precetto ivi menzionati [nel richiamato atto di citazione] ed opposti non hanno forma e contenuto di vero e proprio atto di precetto di cui all'art. 480 C.P.C., bensì essi costituiscono mere intimazioni di pagamento amministrative, la cui notifica è dettata dall'art. 7 c. 11 del D.Lgs. 150/2011, quale atto propedeutico per scrivere a ruolo il quantum di sanzione determinata dal Giudice di Pace in sentenza, nell'ipotesi che l'intimato non paghi spontaneamente. Premesso quanto sopra, si evidenzia che la notifica ai signori Morsellino e Scandariato della sentenza n. 228/13 del Giudice di Pace di Alcamo in copia conforme alla sentenza trasmessa a questo Comune a mezzo fax il 02/07/2013, effettuate con nota prot. 2082 e prot. 2083 del 17/10/2013 ha costituito adempimento amministrativo per il pagamento della sanzione pari a Euro 1.941,00 comminata con verbale n. 7851 del 23/02/2013, che è stata convalidata con la sentenza di che trattasi"*;
- ed infatti, l'Avvocatura ritualmente costituitasi in giudizio, in rappresentanza ed in difesa del Comune, con propria memoria responsiva, nel presupposto che *"gli atti che sono stati notificati ai sigg.ri Scandariato e Morsellino non sono atti di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., ma atti amministrativi e più precisamente "intimazione di pagamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 11 D.lgs. n. 150/2011"*, chiedeva il rigetto della proposta opposizione per insussistenza ed inesistenza dell'atto richiamato (atto di precetto) in citazione, nonché di tutte le richieste con essa formulate;
- inopinatamente l'adito Giudice, per eccesso di formalismo ha in buona sostanza fatto prevalere la forma sulla sostanza degli atti impugnati, sì da contraddire un consolidato principio della nomofiliachia (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 20449/2014) divenuto oramai immanente per l'ordinamento, per l'appunto, **"di prevalenza della sostanza sulla forma"** degli atti giuridici, trovando il Giudice – per così dire – *"appiglio"* nella **"dicitura "INTIMA E FA PRECETTO"** contenuta in ciascuno di essi (atti impugnati) onde qualificarli *sic et simpliciter* atti di precetto;
- sicché, il G.d.P. ha emanato, all'esito del giudizio, la richiamata sentenza n. **146/2014** del 30/6/2014, colla quale, in accoglimento delle domande di controparte, ha annullato gli atti opposti, ed ha altresì condannato il convenuto Comune alle spese di lite, liquidate, ex Decreto Ministero della Giustizia 10/03/2014, n. 55, in complessivi euro **1.167,00**, di cui euro 117,00 per spese esenti ed euro 1050,00 per competenze così determinate: fase di studio euro 200,00; fase introduttiva euro 200,00; fase istruttoria euro 300,00; fase decisoria euro 350,00, oltre iva; CPA e rimborso spese forfetario del 15%;
-

Richiamato il contenuto tutto del ricorso straordinario per Cassazione predisposto dal Dirigente l'Avvocatura Comunale, trasmesso il 6/2/2015 a mezzo messaggio di posta elettronica, ai quali motivi si affidano le ragioni giuridiche del presente provvedimento;

Richiamato tutto quanto esposto e chiesto da questo Comando di P.M., giusta comunicazione di posta elettronica del 7/2/2015, verso cui il Segretario Generale, per le vie brevi, ha, in data 9/2/2015, fornito una prima risposta al Vice Comandante, volta ad affermare la volontà dell'Amministrazione di ricorrere, nei brevi termini ancora consentiti (entro il 16/2/2015), avverso la richiamata sentenza n. 146/2014 del G.d.P. di Alcamo, attesa la ritenuta erroneità in cui sarebbe con essa incorso il giudicante;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2014 che ha prorogato al 31 Marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere, atteso che **entro e non oltre il 16 febbraio 2015**, come comunicato dall'Avvocatura, il ricorso deve essere notificato alle parti interessate, data entro cui il legale rappresentante pro tempore dell'Ente deve essere autorizzato al compimento dell'atto per il quale si procede;

Rilevato che l'*infra* spesa pari ad € 2.000,00 per diritti di domiciliazione e pagamento contributo unificato, necessaria per procedere all'impugnazione di che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto il versamento di cui trattasi va comunque effettuato anticipatamente in un'unica soluzione, e ciò anche se il Comune di Alcamo si trova in esercizio finanziario provvisorio;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, Prof. Dott. Sabastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, a proporre ricorso straordinario per Cassazione avverso la sentenza n. 146/2014 emessa il 30/6/2014 dal Giudice di Pace di Alcamo, e mai notificata agli effetti dell'art. 325 c.p.c.;
- 2) di nominare legale del Comune di Alcamo il Dirigente l'Avvocatura Comunale, avvocato Cassazionista Giovanna Mistretta, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge compresa quella di proporre ricorso ai sensi dell'art. 373 c.p.c. innanzi il Giudice di Pace di Alcamo per la sospensione della sentenza impugnata, col fine precipuo di procedere alla predisposizione del ricorso definitivo e di ogni altro atto per la rituale costituzione nel giudizio di legittimità;
- 3) di autorizzare il Vice Comandante ad impegnare la somma forfattariamente determinata in € 2.000,00 per diritti di domiciliazione di un avvocato cassazionista, con studio corrente a Roma, comprendente altresì il pagamento del contributo unificato (€ 196 + € 27,00), necessaria per esperire il ricorso, al cap. 114130 c.i. 103.01.03 "*Spesa per prestazione di servizi per il Corpo di Polizia Municipale*" del bilancio dell'esercizio finanziario annuale e triennale in corso;
- 4) di dare mandato al Dirigente l'Avvocatura comunale per gli atti gestionali consequenziali;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Il Proponente

Responsabile di Procedimento

Il V.Comandante alla P.M.

Dott. Giuseppe Fazio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone quanto in appresso: *“LITE: MORSELLINO GIUSEPPE – SCANDARIATO PIETRA C/COMUNE DI ALCAMO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 146/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.- NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.- AUTORIZZAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA.”*

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto (eventuali leggi di settore)

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *“LITE: MORSELLINO GIUSEPPE – SCANDARIATO PIETRA C/COMUNE DI ALCAMO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 146/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.- NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.- AUTORIZZAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA..”*

.

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: "Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone quanto in appresso: **"LITE: MORSELLINO GIUSEPPE – SCANDARIATO PIETRA C/COMUNE DI ALCAMO.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 146/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.- NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.- AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA."**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale

Il sottoscritto Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Bonventre

Il V.Comandante Alla P.M.
F.to Dott. Giuseppe Fazio

Dirigente l'Ufficio Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

=====

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 10/02/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Cusumano Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/02/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio 10/02/2015

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

☐ _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati